



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZIA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi architettura e ingegneria*

Procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Recupero strutturale e adeguamento normativo della galleria di Mughina Su Nuraghe a Nuoro. Valore globale dell'appalto € 16.479.197,99. CUP C65F23000490002 - CIG BC0C990AC7

FAQ

Quesiti pervenuti al 24 luglio 2026

Chiarimenti 1

Quesito n. 1

In riferimento alla procedura di che trattasi, in merito ai documenti da produrre per l'offerta tecnica, pag. 45 del disciplinare, si chiede se la richiesta del cronoprogramma sia un refuso e pertanto occorre produrre esclusivamente la relazione descrittiva di 50 facciate.

Risposta n.1

Non si tratta di refuso. In accordo con l'art. 30, comma 3, dell'Allegato 1.7 del D. Lgs. 36/2023, ai sensi dell'art. 16 del Disciplinare di gara, l'offerta tecnica deve contenere obbligatoriamente oltre alla "Relazione tecnica dei servizi offerti", il "Cronoprogramma", quest'ultimo ritenuto indicativo della capacità dell'operatore economico ad eseguire l'appalto in coerenza con i tempi di esecuzione stabiliti dalla Stazione Appaltante. A tal fine l'operatore dovrà popolare l'apposito campo presente sulla PAD.

Quesito n. 2

Si chiede se la certificazione richiesta per il criterio A6 sia esclusa dal conteggio delle 50 pagine.

Risposta n. 2

Si conferma. In conformità a quanto previsto nell'art. 16 del Disciplinare di gara: "Non sono computate nel numero delle schede le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti ...".



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENZIA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi architettura e ingegneria*

Chiarimenti 2

Quesito n.1

Nel disciplinare di gara a pag. 38 viene indicato “qualora l’impresa sia iscritta alla white list potrà essere allegata in alternativa copia conforme della comunicazione di avvenuta iscrizione” si chiede se tale disposizione può essere valida anche nel caso in cui l’impresa sia in possesso di iscrizione nell’ Anagrafe antimafia degli esecutori.

Risposta n.1

Si conferma. L’equipollenza è sancita dall’art. 119, comma 2 del D. Lgs.36/2023.

Quesito n. 2

Nel caso di progettisti indicati si chiede se questi ultimi debbano firmare il contenuto dell’offerta tecnica.

Risposta n.2

In base alla documentazione di gara non è richiesta la sottoscrizione dell’offerta da parte del/i progettista/i indicato/i.

Quesito n. 3

Pregasi confermare che nel caso di applicazione di CCNL equivalente F015 o F018 non deve essere presentata dichiarazione di equivalenza in quanto tale disposizione è già prevista dal codice appalti.

Risposta n.3

Si conferma. Ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato I.01 del Codice, richiamato dall’art. 3 del Disciplinare di gara, ai fini della dichiarazione di cui all’art. 11, co. 4 Codice e della conseguente verifica, sono considerati equivalenti i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi architettura e ingegneria*

Chiarimenti 3

Quesito n.1

Con riferimento a quanto prescritto dal disciplinare (cfr. Pagg. 10, 11 e 12, punto 3) in merito al fatto che "la definizione dei requisiti di qualificazione degli operatori economici deve essere operata sul valore stimato dell'appalto, comprensivo del quinto d'obbligo", si rileva che la sentenza del Consiglio di Stato n. 3278/2026 ivi menzionata è stata decisa su un caso in cui il 20% del quinto d'obbligo era stato incluso dalla stazione appaltante nel quadro economico dell'intervento quale vincolo al fine di rendere chiaro già nella fase di gara che l'operatore economico aggiudicatario avrebbe certamente eseguito tale quota aggiuntiva. Nel caso di specie, invece, il disciplinare di gara contiene una mera riserva per la stazione appaltante di ordinare l'esecuzione della quota aggiuntiva del 20%. Così infatti è previsto all'art. 3.3: "qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto". Alla luce di ciò e attesa la differenza tra il caso deciso dalla sentenza n. 3278/2026 e il disciplinare dell'odierna gara, si chiede di chiarire:

1. se il punto 3 e la clausola di cui all'art. 3.3 del disciplinare siano da intendersi quale impegno della stazione appaltante, manifestato espressamente già in fase di gara, ad ordinare all'operatore economico l'esecuzione del 20% aggiuntivo previsto dalla norma sul c.d. quinto d'obbligo;
2. se, invece, il punto 3 e la clausola di cui all'art. 3.3 del disciplinare debbano intendersi quali mera facoltà per la stazione appaltante di ordinare l'esecuzione di lavori aggiuntivi nei limiti del c.d. quinto d'obbligo nei casi previsti dalla legge.

Nel caso in cui il chiarimento optasse per la lettera b) si chiede di precisare se la definizione dei requisiti di qualificazione degli operatori economici debba comunque essere operata su un valore comprensivo del quinto d'obbligo o se, in applicazione dei canoni di ragionevolezza, proporzionalità e massima partecipazione a cui deve essere improntata la *lex specialis*, la stessa possa essere operata sull'importo effettivo dell'affidamento di lavori pari ad € 13.000.483,73.

Risposta n.1

In riscontro alla richiesta di chiarimenti di codesto Operatore economico, si conferma quanto previsto in merito dalla *lex specialis* a garanzia dell'interesse pubblico alla corretta esecuzione



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENZA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi architettura e ingegneria*

dell'opera ed alla *par condicio* tra operatori economici effettivamente qualificati, in adesione ad orientamento giurisprudenziale consolidato (da ultimo CdS, sez. V, 02/07/2026, n. 5284) e segnatamente:

- art. 1.3 del Capitolato Speciale d'appalto e art. 3 del Disciplinare di gara: "...il quinto d'obbligo ex art. 120, comma 9 del D.Lgs 36/2023 concorre alla determinazione del valore massimo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs 36/2023; pertanto, la definizione dei requisiti di qualificazione degli operatori economici deve essere operata sul valore stimato dell'appalto, comprensivo del quinto d'obbligo";
- art. 1.6 del Capitolato Speciale d'appalto e art. 3.3 del Disciplinare di gara: **Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto** (ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice): qualora in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non può far valere la risoluzione del contratto.

Il valore massimo stimato dell'appalto, ai fini dell'art 14 comma 4 del Codice, è pari a € 16.479.197,99, al netto di Iva e oneri assistenziali e previdenziali.

Chiarimenti 4

Quesito n. 1

In relazione all'art. 10 punto d. di pag. 32 del Disciplinare di gara, si chiede di precisare l'ammontare corretto della riduzione ivi indicata relativa alla garanzia provvisoria poiché, a norma del disposto di cui all'art. 106, comma 8, del Codice, la riduzione risulta essere del 20 % e non del 10 %.

Risposta n. 1

Si conferma quanto previsto dal paragrafo 10 punto d. (pag. 32) del Disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, penultimo periodo, del Codice "L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, (...), quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi architettura e ingegneria*

dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto”.

Conformemente alla disposizione citata, in relazione alla riduzione ivi riportata, la Stazione Appaltante (art. 2.9 punto d. CSA e art. 10, punto d. Disciplinare di gara) ha stabilito quanto segue: *“Riduzione del 10% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni: UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c)”*.

Chiarimenti 5

Quesito n. 1

In relazione a quanto richiesto all'art. 17 del disciplinare di gara, ossia:

L'operatore economico, inoltre deve produrre e allegare a sistema (se del caso):

1. la “Relazione Costo della manodopera”.
2. la “Dichiarazione di equivalenze delle tutele” e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.

Si chiede di confermare se la relazione di cui sopra e la relativa dichiarazione debbano essere prodotte anche qualora l'operatore economico indichi un importo stimato dei propri costi della manodopera non inferiore al valore individuato dalla stazione appaltante ed inoltre applichi il medesimo CCNL richiamato nel disciplinare di gara all'art. 3 (Contratto Collettivo Nazionale Edilizia e Industria), oppure se al verificarsi delle predette condizioni la relazione e la dichiarazione possano non essere redatte.

Risposta n. 1

Nella fattispecie prospettata dall'operatore economico la “Relazione Costo della manodopera” e la “Dichiarazione di equivalenze delle tutele” non devono essere presentate.

Ai sensi dell'art. 17 del Disciplinare di gara, l'operatore economico deve produrre e allegare a sistema:

- **Relazione Costo della manodopera:** solo se l'operatore economico dell'opera indichi un importo stimato dei propri costi della manodopera inferiore al valore individuato dalla stazione appaltante. In tal caso l'operatore inserisce, altresì, nella sezione “ECONOMICA”, una relazione esplicativa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi architettura e ingegneria*

sulla gestione del costo della manodopera, che dimostri, fra l'altro, che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

- **Dichiarazione di equivalenze delle tutele:** solo se l'operatore economico dell'opera adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 è tenuto ad inserire, altresì, nella sezione "ECONOMICA", la Dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL. Si precisa che nel settore dell'edilizia sono considerati equivalenti i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

Si rinvia all'art. 17 del Disciplinare.

Chiarimenti 6

Quesito n. 1

Si chiede se l'offerta economica e l'offerta tecnica debbano essere sottoscritte, oltre che dal concorrente, anche dal progettista laddove questa venga semplicemente "indicato".

Risposta n. 1

In base alla documentazione di gara non è richiesta la sottoscrizione dell'offerta tecnica ed economica da parte del/i progettista/i indicato/i.

Chiarimenti 7

Quesito n. 1

La presente, pur non essendo obbligatorio, per chiedere se possibile effettuare un sopralluogo nelle aree interessate dai lavori.

Risposta n. 1

In riscontro al quesito formulato, si comunica che non è possibile autorizzare l'accesso alla galleria in quanto l'infrastruttura è attualmente chiusa per preminenti e inderogabili ragioni di sicurezza.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENZA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi architettura e ingegneria*

Si evidenzia che la documentazione posta a base di gara – con particolare riferimento alla relazione fotografica cod. 0433D-A-006-B, ai rilievi tecnici aggiornati e alle indagini specialistiche allegate al progetto – è da ritenersi pienamente esaustiva, autosufficiente e idonea a garantire a tutti i concorrenti la perfetta e paritaria cognizione dello stato dei luoghi, ai fini della corretta e consapevole formulazione dell'offerta.

Chiarimenti 8

Quesito n. 1

Con riferimento al criterio A.1 dell'offerta tecnica, si chiede se tra i documenti utili alla dimostrazione dell'esecuzione di un intervento possano rientrare lo stato di avanzamento lavori e il certificato di pagamento, da cui si evinca la realizzazione dell'opera completata, ad eccezione degli atti finali contabili e amministrativi.

Risposta n. 1

In riscontro al quesito formulato, come previsto nel disciplinare di gara, si conferma che ai fini della dimostrazione della esecuzione dei lavori di cui al criterio A.1 dell'offerta tecnica è necessario allegare il Certificato di Esecuzione Lavori (CEL) o il certificato di ultimazione dei lavori. Qualora l'appalto sia ancora in corso d'opera, è possibile presentare un CEL parziale, che dovrà fare riferimento alla quota parte di lavori effettivamente completata, contabilizzata e approvata dalla stazione appaltante al momento della presentazione dell'offerta.

Chiarimenti 8 bis

Quesito n. 1

Si chiede di chiarire, con riferimento al criterio A1 - "Professionalità e adeguatezza dell'offerta_ Esperienza dell'esecutore dei lavori" se, nel rispetto del principio di proporzionalità e massima partecipazione, in caso di lavori in corso di esecuzione, in luogo del certificato di esecuzione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZIA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi architettura e ingegneria*

parziale (che, sebbene richiesto, non viene rilasciato nel caso di specie) possano essere esibiti gli stati d'avanzamento lavori e i certificati di pagamento, sottoscritti dalla direzione dei lavori e dal responsabile del procedimento, dai quali si evinca la percentuale di avanzamento dei lavori e il dettaglio dei lavori realizzati, quali idonei mezzi di prova per quanto richiesto dal criterio in argomento.

Risposta n. 1

Ai sensi della normativa vigente e della consolidata giurisprudenza in materia di contratti pubblici, il SAL e il certificato di pagamento costituiscono atti a rilevanza contabile, finalizzati alla liquidazione degli acconti sul corrispettivo d'appalto. Tali documenti attestano la progressione economica delle lavorazioni, ma non sono idonei a certificare il profilo tecnico-qualitativo dell'esecuzione, né equivalgono a una dichiarazione di "buon esito" delle opere.

Si conferma pertanto che, in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara, l'unico mezzo di prova idoneo a dimostrare il buon esito dei lavori eseguiti è il Certificato di Esecuzione Lavori (CEL) emesso dal committente.

Nel rispetto del principio di proporzionalità e massima partecipazione, qualora il CEL non sia stato ancora formalmente rilasciato dalla Stazione Appaltante per motivi non imputabili all'operatore economico, l'operatore potrà far valere la parte di lavori già eseguita allegando, a corredo della documentazione contabile (SAL, certificato di pagamento), una formale **attestazione a firma del Responsabile Unico del Progetto (RUP) o del Direttore dei Lavori** della stazione appaltante committente, che dichiari esplicitamente la quota parte di lavorazioni effettivamente eseguita dall'impresa e il buon esito e la regolare esecuzione delle lavorazioni fino a quel momento realizzate.

Chiarimenti 9

Quesito n. 1

Si chiede conferma che l'attestato di abilitazione e quello di frequenza dell'ultimo aggiornamento quinquennale per la comprova dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/08 richiesti a pag. 19 del Disciplinare non computano nelle 50 pagine dedicate alla Relazione tecnica. In tal caso si chiede se è possibile allegarle in uno degli slot "ulteriore allegato tecnico" nella sezione "Prodotti".



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENZA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi architettura e ingegneria*

Risposta n. 1

Si chiarisce che in fase di presentazione dell'offerta non è necessario produrre l'attestato di abilitazione e quello di frequenza ex art. 98 del D. Lgs. 81/08. La comprova del requisito sarà in capo all'aggiudicatario tramite il FVOE.

Quesito n. 2

Si chiede se è necessario in fase di presentazione dell'offerta fornire la documentazione a comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale per il prestatore di servizi di progettazione di cui ai punti a) e b) del paragrafo 6.3 del Disciplinare. In caso affermativo si chiede dove è possibile inserire tale documentazione.

Risposta n. 2

In fase di presentazione dell'offerta non è richiesta la documentazione a comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale per il prestatore di servizi di cui ai punti a) e b) del paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara. In tale fase, l'operatore economico deve dichiarare l'elenco dei servizi svolti: come previsto nell'articolo citato, per ciascun servizio dovrà essere indicato, oltre all'importo lavori, specificandone le classi e le categorie d'opera, la descrizione della prestazione svolta, nonché il soggetto che ha svolto il servizio, quota parte percentuale (%) in caso di A.T.I, il relativo committente ed il periodo temporale in cui è stato eseguito.

Quesito n. 3

Si chiede conferma che, come disposto dall'art. 15.6 del Disciplinare, ciascun professionista indicato debba produrre un proprio DGUE mediante compilazione on-line sulla PAD. In caso affermativo si chiede di dettagliare la modalità di compilazione e caricamento del DGUE in caso di partecipazione come operatore singolo in quanto non sembra essere possibile compilare altri DGUE oltre quello dell'operatore economico.

Risposta n. 3

Si conferma. Ai fini della compilazione del proprio DGUE, i progettisti indicati, devono essere inseriti dall'impresa mandataria quali "mandanti", per ricevere l'invito alla compilazione del documento on-line. Per le modalità di compilazione del DGUE si rinvia alla Guida alla compilazione



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENZA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi architettura e ingegneria*

del DGUE consultabile al link:
<https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manualioe/105-oe-compilazione-dgue>).

Quesito n. 4

Si chiede conferma che i certificati di esecuzione lavori a comprova di quanto dichiarato nella relazione tecnica in relazione al criterio A.1 possano essere allegati in uno degli slot “ulteriore allegato tecnico” nella sezione “Prodotti”;

Risposta n. 4

Si conferma.

Quesito n. 5

Si chiede conferma che il certificato di conformità alla norma UNI PdR 125:2022 possa essere inserito nello slot “certificazioni” nella sezione “Prodotti”.

Risposta n. 5

Si conferma.

Chiarimenti 9 bis

In merito alla risposta al chiarimento n. 9 (Vs. riferimento PI245923-26 e Risposta PI246471-26) si richiedono le seguenti precisazioni:

Quesito n. 1

Si richiede la modalità con cui poter dichiarare l'elenco dei servizi svolti e le relative informazioni richieste, in considerazione del fatto che i suddetti servizi potrebbero non essere coincidenti con quelli selezionati ai fini dell'attribuzione del punteggio e inseriti nella redazione della relazione tecnica.

Risposta n. 1



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi architettura e ingegneria*

Le dichiarazioni sui requisiti di capacità (generali e speciali) devono essere rese nel DGUE. Nel caso di specie, la dichiarazione sui servizi svolti (punti a) e b) del paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara) deve essere resa nel DGUE del progettista (Parte IV, Sez. C "CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI": Per gli appalti di servizi: prestazione di servizi del tipo specificato). In alternativa la dichiarazione autocertificativa, sottoscritta digitalmente, può essere resa in documento allegato, da inserire nella sezione "Documentazione amministrativa".

Quesito n. 2

Trattandosi di appalto integrato, il progettista indicato non è necessariamente in RTI con l'operatore economico, bensì l'operatore economico potrebbe indicare un RTP di progettisti come predisposto nella domanda di partecipazione. Nel caso specifico, quindi, di progettista indicato ovvero RTP di progettisti indicati, questi non si configurano come mandanti dell'impresa e non possono da questa essere invitati alla compilazione del DGUE sulla PAD. Si richiede di dettagliare le modalità di compilazione per suddetto caso non essendo trattato nel manuale indicato.

Risposta n. 2

Si rinvia al documento Chiarimenti 9, risposta n.3. Si chiarisce che, ferma restando la distinzione tra progettista associato e progettista indicato, nel secondo caso il mandatario deve inserire il/i progettista/i indicato/i come mandante/i esclusivamente al fine della compilazione del DGUE sulla PAD. Al di fuori di tale profilo il progettista indicato non assume il ruolo di mandante.

Chiarimenti 10

Quesito n. 1

Con riferimento alla ripartizione per categoria d'opera del corrispettivo a base di gara per la progettazione esecutiva, si rileva una incongruenza tra la Tabella 3 del Disciplinare (par. 3, pag. 13) e l'allegato analitico "Determinazione dei corrispettivi".

Ricostruendo dall'allegato analitico la sommatoria delle prestazioni QbIII.01÷QbIII.07 per ciascuna categoria si ottiene:

S.05 – Strutture speciali: € 163.324,13;

IA.02 – Impianti meccanici a fluido: € 8.996,42;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENZA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi architettura e ingegneria*

IA.03 – Impianti elettrici e speciali: € 121.984,62;
per un totale di € 294.305,17.

La Tabella 3 del Disciplinare associa invece tali importi alle categorie in modo disallineato, attribuendo:

- a S.05 il valore € 8.996,42 (in luogo di € 163.324,13);
- a IA.02 il valore € 121.984,62 (in luogo di € 8.996,42);
- a IA.03 il valore € 163.324,13 (in luogo di € 121.984,62).

L'incongruenza appare frutto di uno slittamento dei valori tra le righe della tabella riepilogativa, come confermato anche dal fatto che alla categoria IA.02 (costo-categoria € 285.905,82) risulterebbe associato un corrispettivo (€ 121.984,62) superiore a quello della categoria S.05 (costo-categoria € 7.688.706,91), circostanza tecnicamente incompatibile con i parametri di calcolo del DM 17/06/2016.

Si segnala peraltro che tale disallineamento incide sulla corretta individuazione del corrispettivo della prestazione principale, espressamente individuata dal Disciplinare (par. 3) nella categoria S.05.

Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di confermare che i corrispettivi corretti per categoria d'opera sono i seguenti: S.05 = € 163.324,13; IA.02 = € 8.996,42; IA.03 = € 121.984,62 (totale invariato € 294.305,17), rettificando conseguentemente la Tabella 3 del Disciplinare.

Risposta n. 1

In riscontro al quesito, si conferma che il dettaglio delle prestazioni (QbIII.01 - QbIII.02- QbIII.03- QbIII.04 - QbIII.05 - QbIII.06 - QbIII.07), gli importi suddivisi per categorie d'opera sono correttamente indicati nel documento specifico "DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI", che fa parte integrante e sostanziale della documentazione di gara, mentre la tabella a pag.13 del Disciplinare ed a pag. 16 del Capitolato reca un errore materiale dovuto ad un disallineamento nella digitazione. Si rinvia pertanto al documento DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

Di seguito una tabella di sintesi:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENZA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi architettura e ingegneria*

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado	Costo	Parametro	Codice Prestazione	Corrispettivi (€)
	Codice	Descrizione	Complessità <<G>>	Categorie (€) <<V>>	Base <<P>>		
STRUTTURE	S.05	Strutture speciali	1,05	7.688.706,91	4,78%	QbIII.01; QbIII.02; QbIII.03; QbIII.04; QbIII.05; QbIII.06; QbIII.07	163.324,13
IMPIANTI	IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,85	285.905,82	9,66%	QbIII.01; QbIII.02; QbIII.03; QbIII.04; QbIII.05; QbIII.06; QbIII.07	8.996,42
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	1,15	5.463.747,09	5,05%	QbIII.01; QbIII.02; QbIII.03; QbIII.04; QbIII.05; QbIII.06; QbIII.07	121.984,62
Totale				13.438.359,82	294.305,17		

Chiarimenti 11

Quesito n. 1

Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede di conoscere se per il Cronoprogramma da inserire nell'offerta tecnica sia previsto un formato obbligatorio dalla Stazione Appaltante, oppure se sia lasciato alla libera scelta dell'operatore economico.

Risposta n. 1

Il Cronoprogramma deve essere firmato digitalmente. I formati consentiti sulla PAD per il caricamento di tale documento sono i seguenti: pdf e p7m.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi architettura e ingegneria

Chiarimenti 12

Quesito n. 1

Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiedono i seguenti chiarimenti in ordine alle previsioni del Disciplinare relativi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, richiamate ai parr. 15.1 (domanda di partecipazione, in attuazione dell'art. 13 della L. n. 132/2025) e 16 (offerta tecnica), nonché ai riferimenti normativi ivi citati (Regolamento UE 2024/1689, Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003):

1) in caso di dichiarazione positiva circa l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'elaborazione dell'offerta tecnica, la commissione giudicatrice adotterà criteri di penalizzazione nell'attribuzione dei punteggi a parità di contenuti e di merito tecnico rispetto ad un'offerta redatta senza il ricorso a tali sistemi?

Risposta n. 1

L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non costituisce di per sé elemento di penalizzazione. Si richiama tuttavia l'attenzione sugli obblighi dichiarativi.

Quesito n. 2

Si chiede inoltre di confermare che le eventuali modalità di utilizzo dell'intelligenza artificiale vadano indicate solamente nella domanda di partecipazione al paragrafo 10 e non nella relazione descrittiva dell'offerta tecnica.

Risposta n. 2

Non si conferma. Ai sensi del par. 16 del Disciplinare "Offerta tecnica", pag. 46: "In caso di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella predisposizione della proposta tecnico-organizzativa il concorrente è tenuto ad indicare le attività strumentali e di supporto per le quali si è avvalso di detti sistemi".

Pertanto, oltre che nella domanda di partecipazione, l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale deve essere indicato anche nella Relazione illustrativa dell'offerta tecnica.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZIA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi architettura e ingegneria*

Chiarimenti 13

Quesito n. 1

In riferimento alla procedura di che trattasi, dall'esame della documentazione posta a base di gara si rileva che l'elaborato "0433D-P-05g-B –CSA impianti" contiene: il capitolo 4 "Impianto fotovoltaico", pagg. 38–44, comprendente prescrizioni relative a moduli fotovoltaici, gruppo di conversione, cavi solari, quadri lato corrente continua e alternata, dispositivo di protezione d'interfaccia, impianto di terra e sistema di monitoraggio; il paragrafo 22.8 "Cavi solari H1Z2Z2-K", pag. 169. Tuttavia: nell'art. 1.1 "Designazione delle opere d'appalto" del medesimo CSA l'impianto fotovoltaico non risulta compreso nell'elenco degli impianti oggetto dell'intervento; nel computo metrico estimativo non risultano voci, quantità o importi relativi all'impianto fotovoltaico; negli elaborati grafici e negli schemi elettrici di cabina non risultano rappresentati il campo fotovoltaico, gli inverter, i relativi quadri, le linee di collegamento o il punto di parallelo con l'impianto elettrico; non risultano indicati la potenza nominale, il numero e la tipologia dei moduli, l'area di installazione, le caratteristiche delle strutture di sostegno, la configurazione delle stringhe e le modalità di connessione alla rete. Si chiede pertanto di chiarire: 1. se l'impianto fotovoltaico descritto nel capitolo 4 e nel paragrafo 22.8 del CSA costituisca effettivamente una prestazione compresa nell'oggetto dell'appalto e nell'importo posto a base di gara; 2. in caso negativo, se i suddetti paragrafi debbano considerarsi prescrizioni generali non applicabili allo specifico intervento e se, conseguentemente, l'impianto fotovoltaico debba intendersi escluso dalle opere a base di gara; 3. in caso affermativo, quali siano: o la potenza nominale minima richiesta; o la tecnologia e il numero dei moduli; o l'area e le modalità di installazione; o la configurazione elettrica prevista; o il punto di connessione e di parallelo; o le opere strutturali e accessorie comprese; o la voce o categoria economica nella quale risultano contabilizzati i relativi costi.

Risposta n. 1

In riscontro al quesito, si conferma che l'impianto fotovoltaico è escluso dalle opere a base di gara.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi architettura e ingegneria

Chiarimenti 14

Quesito n. 1

Con riferimento al paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara, relativo ai requisiti del gruppo di lavoro, si rileva che il documento prevede la presenza delle seguenti figure professionali:

- n. 1 ingegnere esperto in progettazione/realizzazione di opere strutturali;
- n. 1 ingegnere esperto in progettazione/realizzazione di opere impiantistiche;
- n. 1 geologo;
- n. 1 tecnico iscritto al relativo Albo professionale e in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008.

Il Disciplinare precisa, altresì, che, fermo restando il numero minimo di unità indicato in n. 4, “è possibile che due o più professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni”. Alla luce di tale formulazione, si chiede di confermare che il requisito debba intendersi riferito alla presenza delle quattro professionalità richieste e non necessariamente a quattro distinti professionisti, con la conseguenza che un medesimo soggetto possa ricoprire più ruoli, purché in possesso di tutti i titoli, delle iscrizioni, delle competenze e delle abilitazioni previste per ciascuna funzione.

Si chiede pertanto di confermare, a titolo esemplificativo, che il professionista incaricato della progettazione strutturale o impiantistica possa coincidere con il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, qualora in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008.

Risposta n. 1

La prescrizione del Disciplinare di gara si riferisce sia alle professionalità richieste, sia al numero minimo di professionisti che devono comporre il gruppo di lavoro, che non possono essere inferiori a 4, anche nel caso in cui uno stesso professionista rivesta più qualifiche.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZIA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi architettura e ingegneria*

Chiarimenti contributo gare

Quesito n. 1

Con riferimento alla procedura in oggetto, si segnala una difformità relativa all'importo del contributo ANAC. Nel disciplinare di gara, infatti, il contributo risulta indicato nella misura di € 880,00, mentre accedendo al portale ANAC e inserendo il relativo codice CIG, l'importo dovuto risulta pari a € 220,00.

Si chiede pertanto di chiarire quale sia l'importo corretto da versare e la ragione della suddetta difformità.

Risposta n. 1

In conformità alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025, il corretto importo corrispondente alla quota di contributo a carico degli operatori economici per il presente appalto è di € 220,00. Per mero errore materiale, è stato indicato nel Disciplinare l'importo corrispondente alla quota del contributo a carico delle Stazioni Appaltanti.